

# **TI\_GERICHTE 60.2015.56 vom 7. September 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-09-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2015.56](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2015.56)

FR: TI\_GERICHTE 60.2015.56 du 7 septembre 2016

IT: TI\_GERICHTE 60.2015.56 del 7 settembre 2016

## **Regeste**

Reclamo del procuratore pubblico contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, agente in materia di applicazione della pena, che non ha emanato ordini di arresto al fine di esecuzione delle pene comminate da decreti di accusa e ha sospeso la procedura. intimidazione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

. 1.1. Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena (in Ticino, il giudice dei provvedimenti coercitivi, giusta l'art. 73 LOG) la competenza di emanare nei confronti del condannato l'ordine di esecuzione della pena e l'ordine d'arresto (lit. k). Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM). Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 1.2**

Inoltrato il 16.2.2015 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 4.2.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC 850.2014.716), il gravame è tempestivo oltre che proponibile, giusta l'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

### **E. 1.3**

Il procuratore pubblico reclamante, che ha emanato il terzo decreto d'accusa in ordine cronologico, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP: ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio, riconosciuto dalla legge medesima. Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine. La contestazione, sollevata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, circa la rappresentanza o meno del procuratore pubblico reclamante degli altri due colleghi (che avevano emesso i due

precedenti decreti d'accusa in ordine cronologico) può rimanere aperta, in particolare per quanto si dirà a proposito della notificazione dei primi due decreti d'accusa.

#### **E. 1.4**

Nella presente procedura occorre anche chinarsi sul contenuto della decisione impugnata, con riferimento ai dispositivi della decisione. Il magistrato indica dapprima (dispositivo n. 1) che non procede all'emanazione di ordini d'arresto ai fini dell'esecuzione delle pene comminate con i tre decreti d'accusa. Indica dipoi (dispositivo n. 2) che “ la procedura di esecuzione è sospesa ai sensi dei considerandi ”. Nei considerandi, e con riferimento al dispositivo, il magistrato ha riferito che la procedura d'esecuzione “ potrà essere, se del caso, riavviata qualora dovesse essere segnalata (o nota) ulteriore presenza in Svizzera di PI 3 che permetta di procedere alle necessarie verifiche (...) ”. Di modo che l'emanazione o meno di ordini d'arresto ai fini di esecuzione non è stata definitivamente esclusa o scartata, ma semplicemente sospesa, onde effettuare le necessarie verifiche ed i necessari accertamenti. Impugnabile è primariamente la sospensione prevista al dispositivo n. 2 della decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

#### **E. 2**

ed., art. 314 CPP n. 1).

#### **E. 2.2**

Nel Codice di procedura penale (CPP) troviamo la sospensione all'art. 314 CPP, per il Ministero pubblico nella fase d'istruzione del procedimento. Troviamo la sospensione anche all'art. 329 cpv. 2 e 3 CPP, per il tribunale di primo grado, dopo la promozione dell'accusa. Il Codice non prevede la sospensione nella procedura di ricorso: la giurisprudenza l'ha estesa anche a questa fase del procedimento (decisione TPF BB.2016.14 del 28.7.2016).

#### **E. 2.3**

La Legge cantonale sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM) non prevede espressamente la sospensione. Trattandosi però di un istituto procedurale generalmente riconosciuto, non si vede perché non dovrebbe essere applicabile in materia di esecuzione pene e misure, ed in particolare quando delle verifiche preve appaiano o possono apparire indispensabili prima dell'emanazione di una decisione, a maggior ragione se limitativa (da subito, o potenzialmente) della libertà personale. In questo senso la censura sollevata dal procuratore pubblico reclamante va respinta e va ritenuta applicabile, restrittivamente, la sospensione anche in ambito LEPM, fermo restando la necessità della certezza della pena.

#### **E. 3**

. Sempre per delimitare l'oggetto del reclamo e della procedura, importa sottolineare che la decisione impugnata fa sì riferimento all'art. 75 cpv. 6 CP, ma concretamente non lo applica. Diversamente, il giudice dei provvedimenti coercitivi non avrebbe sospeso la procedura, ma al contrario avrebbe rifiutato, definitivamente, di emettere degli ordini d'esecuzione o degli ordini d'arresto. Pertanto, non si entra nel merito delle censure sollevate con riferimento all'applicazione dell'art. 75 cpv. 6 CP. Di conseguenza, non è neppure data l'occasione per questa Corte di riesaminare ed eventualmente modificare la precedente giurisprudenza.

#### **E. 4**

. 4.1. Un pilastro (essenziale), su cui poggia il gravame, è la tesi del procuratore pubblico reclamante di un'avvenuta regolare notificazione dei decreti d'accusa da parte del Ministero pubblico, successivamente da parte dell'UIPA (reclamo pag. 3 e 4).

#### **E. 4.2**

Come indicato in fatto, i primi due (in ordine cronologico) decreti d'accusa (DA 2013.4811 e DA 2014.841) sono stati inviati e notificati a PI 3 all'indirizzo di via \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Come risulta dalle verifiche in Google.map e da ricerche in internet, si tratta di un indirizzo fittizio. È una via virtuale, creata nel 2002 dalla \_\_\_\_\_ per iscrivere all'anagrafe le persone senza fissa dimora. Il nome attribuito alla via virtuale è quello di una mendicante morta di stenti il 31.1.1983. I numeri della via, pure virtuali, pare corrispondano ai municipi della capitale. Dopo tredici anni di "onorato servizio", e l'iscrizione all'anagrafe di oltre 11 mila persone in questa via, con delibera dell'11.8.2015 la \_\_\_\_\_ ha deciso di cancellare via \_\_\_\_\_.

#### **E. 4.3**

In queste condizioni, risulta che l'indirizzo a cui sono stati notificati i primi due decreti d'accusa è fittizio: non a caso, sono ritornati non ritirati. Forza è allora di constatare che non vi sia stata una notificazione regolare dei primi due decreti d'accusa, con riferimento all'art. 87 cpv. 1 CPP.

#### **E. 4.4**

La necessità di una notificazione regolare riveste un'importanza notevole in materia di decreti d'accusa, considerato come la mancata tempestiva opposizione ha per effetto di trasformare una proposta di accusa e una proposta di sanzione in un giudizio cresciuto in giudicato, e quindi eseguibile. In questa materia, la recente giurisprudenza del TF (decisione 6B\_87/2016 dell'11.4.2016) ha ritenuto che non si possa applicare simultaneamente la finzione di notificazione dell'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP (in caso d'invio raccomandato non ritirato) con quella dell'art. 356 cpv. 4 CPP (ritiro dell'opposizione in caso d'ingiustificata non comparsa dell'opponente al successivo dibattimento). In altro giudizio (decisione 6B\_446/2016 del 27.6.2016) il TF ha stabilito che la finzione dell'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP non andasse applicata a un reclamante che aveva indicato di non aver ricevuto l'avviso dell'invio raccomandato e sostenuto l'esistenza di disguidi postali. In altro giudizio, il TF ha ritenuto che in caso d'invio per posta A di un decreto d'accusa, l'onere della prova dell'avvenuto invio e della data di notificazione incombe all'autorità penale (DTF 142 IV 125) Più in generale, forza è di constatare un'evoluzione della giurisprudenza federale particolarmente restrittiva (per le autorità penali) e garantista (per chi è oggetto di decreti d'accusa).

#### **E. 4.5**

Nel presente caso, è pacifico che i primi due decreti d'accusa (in ordine cronologico) non siano stati notificati correttamente. La fittizia notificazione (per effetto dell'indirizzo \_\_\_\_\_ inesistente) non è neppure sanabile dalle successive pubblicazioni dell'UIPA. Allo stato attuale, non si può considerare che le proposte di accusa e le proposte di pena, contenute nei primi due decreti d'accusa, siano state accettate (per difetto di opposizione) da PI 3. Mancando delle decisioni cresciute in giudicato, non sono date le condizioni per far eseguire detti decreti o emettere un ordine d'arresto a tale scopo.

## **E. 5**

. 5.1. Rimane il terzo decreto d'accusa (in ordine cronologico), quello del 25.6.2014 (DA 2014.2818), notificato a PI 3 tramite le autorità di esecuzione pena del Canton Soletta (il 27.6.2014). Pacifico che chi ha emesso il decreto d'accusa sapesse che PI 3 stesse eseguendo una pena in altro Cantone. Pacifico pure che PI 3 sarebbe stato scarcerato (così come poi avvenuto) il 13.7.2014, dopo trascorso il termine di dieci giorni per l'opposizione al decreto d'accusa 2014.2818 notificato il 27.6.2014. In simile situazione, chi detiene queste determinanti informazioni (dopo l'abolizione della SEPÉM, solo il Ministero pubblico, in ogni caso non l'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e neppure l'UIPA) ed intende correttamente far eseguire la sanzione inflitta ed accettata deve farsi parte attiva: presso l'Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi, per cercare di ottenere una tempestiva decisione; in difetto di ciò, prendendo in considerazione la carcerazione preventiva o di sicurezza. Ciò che in concreto non è avvenuto.

## **E. 5.2**

Nel caso concreto, considerate per un verso la sospensione della procedura ai sensi dei considerandi (a questo punto, limitatamente al terzo decreto d'accusa) e, per altro verso, l'esistenza a carico di PI 3 di una misura amministrativa di divieto d'entrata, quanto indicato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nei propri considerandi appariva come una soluzione adeguata: nel caso in cui PI 3 fosse stato segnalato come presente in Svizzera, sarebbero scattati il fermo e l'arresto. Questo avrebbe consentito di riavviare la procedura in vista dell'esecuzione del terzo decreto, e degli altri due, qualora nel frattempo fosse stato sanato il difetto di notificazione.

## **E. 5.3**

Essendo nel frattempo scaduto il divieto d'entrata (valido fino al 6.2.2016), occorrerà pertanto sanare i difetti di notificazione dei primi due decreti d'accusa per poi richiedere, in una sola volta, l'esecuzione delle pene e/o l'emissione di ordine d'arresto a tal fine.

## **E. 6**

. Il reclamo è respinto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamati gli art. 10 e 12 LEPM, gli art. 314, 329, 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente  
la cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.